

Bruxelles, 17 ottobre 2019
(OR. en)

13250/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0175(NLE)**

PECHE 459

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	11814/19 PECHE 365 + ADD 1 - COM (2019) 380 final
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque - Dichiarazioni

Dichiarazione di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia e della Commissione sulla mitigazione degli effetti socioeconomici della crisi delle attività di pesca nel Mar Baltico

Il Consiglio ha convenuto restrizioni di pesca necessarie e senza precedenti per lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale fissando nel contempo limiti severi per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e lo stock di aringa del Baltico occidentale. In particolare, i livelli dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale non sono mai stati così bassi e, oltre che della pressione di pesca, risentono di molteplici sollecitazioni di origine antropica che si ripercuotono negativamente sull'ambiente e sull'ecosistema.

L'obiettivo concordato è quello di sostenere la ricostituzione degli stock per raggiungere livelli sostenibili, come previsto nel piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico. Per la ricostituzione tuttavia serviranno diversi anni.

Tale situazione comporterà quindi una capacità di pesca in eccesso della flotta con conseguenze socioeconomiche negative sulle comunità e sulle imprese di pesca negli Stati membri interessati. Gli Stati membri della regione del Mar Baltico e la Commissione sottolineano pertanto l'importanza di assicurare un'adeguata gestione della crisi ed efficaci misure di controllo delle attività di pesca onde evitare effetti di ricaduta sulle attività di pesca di altre specie.

Gli Stati membri della regione del Mar Baltico e la Commissione riconoscono che l'allarmante situazione degli ecosistemi del Mar Baltico richiede un'azione urgente, congiunta e globale che ne affronti le cause profonde. Gli Stati membri interessati dichiarano pertanto quanto segue:

- riconoscono la necessità di affrontare all'origine, efficacemente e urgentemente, le principali pressioni ambientali nella regione del Mar Baltico (quali inquinamento, eutrofizzazione, degrado dell'habitat) mediante l'attuazione della pertinente legislazione dell'UE e, ove opportuno, misure supplementari, per esempio, misure innovative. Tali misure saranno anche incluse in modo integrato nell'aggiornamento del piano d'azione HELCOM per il Mar Baltico;
- qualora debbano ridurre la capacità della flotta per affrontare le conseguenze socioeconomiche negative del declino delle attività di pesca, presenteranno alla Commissione, in conformità dell'articolo 22 del regolamento PCP¹, un piano che garantisca il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio con le possibilità di pesca da parte delle rispettive flotte.

Gli Stati membri della regione del Mar Baltico invitano pertanto la Commissione a presentare con urgenza una proposta di modifica del regolamento FEAMP (regolamento (UE) n. 508/2014) per permettere il sostegno all'arresto definitivo (articolo 34) e all'arresto temporaneo (articolo 33) dei pescherecci. Per un'adeguata gestione della crisi delle attività di pesca nel Mar Baltico è necessario mitigarne quanto prima l'impatto socioeconomico negativo. Data la situazione di urgenza, tali misure dovrebbero essere disponibili quanto prima nel 2020.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.

Pertanto, la Commissione prenderà urgentemente in considerazione tutte le possibili iniziative allo scopo di conseguire gli obiettivi economici, sociali e di sostenibilità della politica comune della pesca, del piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico e del FEAMP e, in particolare, di raggiungere e mantenere un equilibrio tra la flotta e le possibilità di pesca. La ristrutturazione necessaria delle flotte in questione sarà una priorità immediata in questo contesto, anche attraverso un sostegno finanziario.

La Commissione valuterà con urgenza i piani d'azione che gli Stati membri adotteranno a norma dell'articolo 22 del regolamento PCP, ai fini della loro rapida attuazione.

Gli Stati membri interessati riconoscono che, data la necessità di ridurre la capacità della flotta, è importante evitare aiuti pubblici a favore di investimenti in capacità di pesca supplementare.

La Commissione guarda con favore al ricorso ai finanziamenti nazionali degli Stati membri allo scopo di alleviare le conseguenze socioeconomiche negative sulle attività di pesca nel Mar Baltico, a condizione che tali regimi nazionali siano in linea con gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione è pronta a esaminare rapidamente le notifiche di tali regimi nazionali secondo le norme applicabili; se riterrà tali regimi compatibili, i costi sostenuti dai beneficiari in conformità delle norme sull'effetto di incentivazione potranno essere considerati ammissibili a decorrere dalla data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali.

Per migliorare le informazioni scientifiche sull'indebolimento degli stock di merluzzo bianco e di aringa e contribuire allo sviluppo di piani d'azione a lungo termine per la ricostituzione di tali stock, sarà possibile accedere a finanziamenti per studi scientifici a titolo del programma di lavoro 2020 nell'ambito della gestione diretta del FEAMP.

Gli Stati membri interessati della regione del Mar Baltico valuteranno possibili misure congiunte finalizzate a ridurre l'impatto di una vasta popolazione di foche sugli stock ittici e sulle attività di pesca, come l'infestazione parassitaria che colpisce il merluzzo bianco.

Dichiarazione della Commissione sugli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e lo stock di aringa del Baltico occidentale

Sulla scorta di nuovi pareri scientifici riguardanti i valori di riferimento per la conservazione dell'aringa del Baltico occidentale, la Commissione valuterà l'eventualità di presentare opportune proposte per modificare le possibilità di pesca dell'aringa del Baltico occidentale per il 2020.

Sulla scorta di nuovi pareri scientifici riguardanti il livello di TAC del merluzzo bianco del Baltico occidentale, la Commissione valuterà l'eventualità di presentare opportune proposte per modificare le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale per il 2020.

Dichiarazione della Danimarca, dell'Estonia, della Finlandia, della Germania, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Svezia sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale nel 2020

Dato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale è inferiore al B_{lim} e che nel 2020 saranno consentite soltanto catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico, al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, la Lettonia, la Lituania, la Polonia e la Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2020. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa il merluzzo bianco del Baltico orientale.

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sulla possibilità che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sostenga l'arresto temporaneo delle attività di pesca

L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca. La Germania conferma la sua intenzione di avvalersi di tale disposizione, introducendo periodi di divieto supplementari per gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni 22-24.

La Commissione e la Germania convengono che tale misura di emergenza, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, è ammissibile al finanziamento a titolo del FEAMP.